

CIRCOLARE SETTIMANALE

NUMERO 5 DEL 7 FEBBRAIO 2014

LE SCHEDE INFORMATIVE

- **LE REGOLE PER LA COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA 2013**

Con l'inizio del nuovo anno le imprese possono utilizzare in compensazione i crediti scaturenti dalle dichiarazioni annuali; va però ricordato che tale possibilità incontra diversi vincoli. In questa sede ci occuperemo del credito Iva maturato al 31.12.2013, che potrà essere utilizzato senza problemi fino al raggiungimento della soglia di 5.000 Euro, mentre per importi superiori bisognerà attendere il 16 del mese successivo alla presentazione della dichiarazione Iva 2014.

Pagina 2

- **LA COMUNICAZIONE DATI IVA ENTRO IL 28.2.2014**

Come ogni anno i soggetti Iva devono presentare entro il mese di febbraio la Comunicazione dati Iva nella quale andranno indicate le liquidazioni periodiche relative all'anno precedente, al fine di determinare l'Iva a debito o a credito. La scadenza per quest'anno è il 28 febbraio 2014.

Pagina 4

- **LA DETRAIBILITÀ DEGLI INTERESSI SUI MUTUI IPOTECARI**

In questa scheda si riepilogano le regole generali sulla detrazione Irpef del 19% degli interessi passivi pagati nel periodo d'imposta sul contratto di mutuo per l'acquisto dell'abitazione principale.

Pagina 9

AGGIORNAMENTO CONTINUO: IL SAPERE PER FARE

- **LE PRINCIPALI NOVITÀ DEL MODELLO 730/2014**

Nella nostra consueta rubrica di aggiornamento, analizziamo le principali novità presenti quest'anno nel modello 730/2014 relativo ai redditi 2013. Il modello è stato approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 15 gennaio 2014.

Pagina 12

PRASSI DELLA SETTIMANA

- **LE RISOLUZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Una sintesi dei contenuti delle Risoluzioni dell'Agenzia in ordine cronologico

Pagina 24

- **I COMUNICATI STAMPA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Una sintesi dei contenuti dei Comunicati stampa dell'Agenzia in ordine cronologico

Pagina 24

SCADENZARIO

- **SCADENZARIO BISETTIMANALE DAL 07.02.2014 AL 21.02.2014**

Pagina 26

OGGETTO: Le regole per la compensazione del credito Iva 2013

Con l'inizio del nuovo anno le imprese possono utilizzare in compensazione i crediti scaturenti dalle dichiarazioni annuali; va però ricordato che tale possibilità incontra diversi vincoli. In questa sede ci occuperemo del **credito Iva maturato al 31.12.2013**, che potrà essere utilizzato senza problemi fino al raggiungimento della soglia di 5.000 Euro, mentre per importi superiori bisognerà attendere il 16 del mese successivo alla presentazione della dichiarazione Iva 2014.

Ecco perché **è necessario valutare la convenienza a presentare il mod. Iva 2014 in forma autonoma**, anziché unificata.

LE REGOLE SULLA COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA 2013				
LIMITE MASSIMO PER LA COMPENSAZIONE ORIZZONTALE	La compensazione orizzontale dei crediti incontra un primo limite massimo al suo utilizzo, pari a 700.000 € , così modificato dall'art. 9 comma 2 del D.L. 35/2013, al posto del precedente di 516.546,90 €. Si ricorda che costituisce compensazione "orizzontale" la compensazione che necessariamente deve essere esposta nel mod. F24 , ossia la compensazione del credito IVA con imposte, contributi, premi o altri versamenti diversi dall'IVA dovuta a saldo, acconto e versamento periodico.			
LIMITI ALLA COMPENSAZIONE CHE DIPENDONO DALL'AMMONTARE DI UTILIZZO DEL CREDITO	La compensazione del credito Iva 2013 può essere effettuata:			
	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>PER IMPORTI ≤ 5.000 €</td> <td>dal 1° giorno del periodo successivo a quello in cui la dichiarazione si riferisce e fino alla data di presentazione della dichiarazione successiva. Quindi ad esempio il credito IVA 2013, di importo pari a 5.000 €, può essere compensato a partire dall'1.1.2014.</td> </tr> <tr> <td>PER IMPORTI > 5.000 €</td> <td>dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Ad esempio il credito IVA 2013, di importo pari a 12.000 €, può essere compensato senza necessità di attendere la dichiarazione annuale fino all'ammontare di 5.000 €. Raggiunto questo limite, ogni ulteriore compensazione può avvenire solo a partire dal 16 del mese successivo a quello di presentazione del mod. Iva 2014. Questa limitazione, inizialmente fissata a 10.000 euro dall'art. 10 del D.L. 78/2009 ed entrata in vigore dal 1° gennaio 2010, poi abbassata a 5.000 € dall'art. 8 comma 18 del D.L.</td> </tr> </tbody> </table>	PER IMPORTI ≤ 5.000 €	dal 1° giorno del periodo successivo a quello in cui la dichiarazione si riferisce e fino alla data di presentazione della dichiarazione successiva. Quindi ad esempio il credito IVA 2013, di importo pari a 5.000 €, può essere compensato a partire dall'1.1.2014.	PER IMPORTI > 5.000 €
PER IMPORTI ≤ 5.000 €	dal 1° giorno del periodo successivo a quello in cui la dichiarazione si riferisce e fino alla data di presentazione della dichiarazione successiva. Quindi ad esempio il credito IVA 2013, di importo pari a 5.000 €, può essere compensato a partire dall'1.1.2014.			
PER IMPORTI > 5.000 €	dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Ad esempio il credito IVA 2013, di importo pari a 12.000 €, può essere compensato senza necessità di attendere la dichiarazione annuale fino all'ammontare di 5.000 €. Raggiunto questo limite, ogni ulteriore compensazione può avvenire solo a partire dal 16 del mese successivo a quello di presentazione del mod. Iva 2014. Questa limitazione, inizialmente fissata a 10.000 euro dall'art. 10 del D.L. 78/2009 ed entrata in vigore dal 1° gennaio 2010, poi abbassata a 5.000 € dall'art. 8 comma 18 del D.L.			

		<p>16/2012, è nata per contrastare gli utilizzi di crediti inesistenti e conferire quindi maggiore rigore alla compensazione fiscale. È con la presentazione della dichiarazione Iva, infatti, che matura la certezza della presenza del credito.</p> <p>Per la compensazione del credito Iva di importo superiore a 5.000 € è necessario utilizzare i servizi telematici Entratel o Fisconline; il modello F24 va inviato all'Agenzia almeno 10 giorni dopo la presentazione della dichiarazione.</p>
	<p>PER IMPORTI > 15.000 €</p>	<p>È necessario il visto di conformità.</p>
<p>Le limitazioni sopra indicate si riferiscono all'importo del credito Iva 2013 utilizzato in compensazione, non all'ammontare complessivo risultante dalla dichiarazione annuale. Ciò significa che se ad esempio il credito Iva 2013 è di €. 11.000, di cui 4.000 destinato alla compensazione orizzontale, in tal caso non vi sono limitazioni, e non è richiesta la preventiva presentazione della dichiarazione Iva.</p>		
<p>SANZIONI</p>	<p>In merito al regime sanzionatorio nella Circolare n. 1/E l'Agenzia delle Entrate specifica che è applicabile la sanzione del 30% del credito indebitamente compensato, prevista nel caso di omesso versamento ex art. 13, D.Lgs. n. 471/97, alle seguenti fattispecie:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ compensazione di crediti di ammontare superiore a € 5.000, senza che sia stata presentata preventivamente la dichiarazione IVA annuale; ◆ compensazione di crediti di ammontare superiore a € 15.000, senza che sia stato apposto il visto di conformità sulla dichiarazione. 	
<p>IL VANTAGGIO DELLA DICHIARAZIONE IVA AUTONOMA</p>	<p>La dichiarazione Iva annuale, in forma autonoma o unificata deve essere comunque presentata entro il 30 settembre 2014. Se il contribuente intende utilizzare in compensazione, o chiedere a rimborso, il credito risultante dalla dichiarazione stessa, può decidere di presentare la dichiarazione già dal 1° febbraio 2014. Questo, infatti, potrebbe costituire un doppio vantaggio in quanto:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ con la preventiva presentazione della dichiarazione annuale Iva in forma autonoma, anziché unificata, a partire dal 1° febbraio di ciascun anno, il contribuente si riserva la possibilità di compensare il credito annuale (per importi superiori a 5.000 €) già dal mese di marzo. In particolare se la dichiarazione viene presentata entro il 28.02.2014 è possibile effettuare la compensazione di importo superiore a 5.000 € già dal 17.03.2014 (il 16.03 quest'anno cade di domenica); ◆ presentando la dichiarazione Iva entro febbraio, si è esonerati dall'obbligo di presentazione della comunicazione dati IVA (art. 8-bis co. 2 del DPR 322/98, come modificato dall'art. 10 co. 1 lett. a) n. 2.4 del D.L. 78/2009) indipendentemente dalla presenza di un credito o di un debito annuale. 	

OGGETTO: La Comunicazione dati Iva entro il 28.2.2014

Come ogni anno i soggetti Iva devono presentare **entro il mese di febbraio** la **Comunicazione dati Iva** nella quale andranno indicate le liquidazioni periodiche relative all'anno precedente, al fine di determinare l'Iva a debito o a credito.

La scadenza per quest'anno è il 28 febbraio 2014.

L'**Agenzia delle Entrate**, con il provvedimento del 15.01.2014, **ha aggiornato le istruzioni** per adeguarle alla vigente **normativa**, che prevede, dal 1.1.2013, l'obbligo di fatturazione per le operazioni di cui all'art. 21, c. 6-bis, del D.P.R. 633/1972, quando non soggette all'imposta per carenza del presupposto territoriale, ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies del D.P.R. 633/1972. Rispetto agli anni precedenti, invece, **il modello è rimasto invariato.**

Si ricorda che **la natura e gli effetti dell'adempimento non sono quelli propri della dichiarazione IVA, ma quelli riferibili alle comunicazioni di dati e notizie.** Attraverso questa comunicazione il contribuente non procede, infatti, alla definitiva autodeterminazione dell'imposta dovuta, che avverrà, invece, mediante lo strumento della dichiarazione annuale.

COMUNICAZIONE DATI IVA PERIODO D'IMPOSTA 2013	
CONTRIBUENTI OBBLIGATI	<p>Con la Comunicazione annuale dati Iva, il contribuente comunica i dati contabili riepilogativi delle operazioni effettuate nell'anno solare precedente a quello di presentazione.</p> <p>Sono obbligati alla presentazione della comunicazione annuale dati IVA, in linea generale, tutti i titolari di partita IVA tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale IVA, indipendentemente dal fatto che nel 2013:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ abbiano effettuato o meno operazioni imponibili; ◆ ovvero fossero tenuti alla liquidazione periodica dell'imposta.
CONTRIBUENTI ESONERATI	<p>I contribuenti che nel 2013:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ hanno registrato esclusivamente operazioni esenti ex art. 10, DPR n. 633/72; ◆ sono dispensati dagli adempimenti IVA ex art. 36-bis, DPR n. 633/72 e hanno effettuato soltanto operazioni esenti; <p>ancorché siano tenuti alla presentazione del mod. IVA 2014 per effettuare la rettifica ex art. 19-bis2, DPR n. 633/72.</p> <p>Non sono esonerati i soggetti che hanno registrato operazioni intraUE ex art. 48, comma 2, DL n. 331/93 ovvero che hanno effettuato acquisti per i quali l'IVA è dovuta dall'acquirente (ad esempio, acquisti di oro e argento puro, rottami, ecc.);</p> <p>I produttori agricoli che nel 2013 hanno realizzato un volume d'affari non superiore a 7.000 Euro, quindi in regime di esonero ex art. 34 comma 6 del D.p.r. 633/72;</p>

	<p>Gli esercenti attività di intrattenimento, organizzazione giochi, ed altre attività di cui alla tariffa allegata al DPR n. 640/72, esonerati dagli adempimenti IVA ex art. 74, comma 6 e che non hanno optato per l'applicazione dell'IVA nei modi ordinari;</p>
	<p>Le imprese individuali che hanno dato in affitto l'unica azienda e che nel 2013 non hanno esercitato altra attività rilevante ai fini IVA;</p>
	<p>I sogetti passivi UE che nel 2013 nell'ipotesi ex art. 44, comma 3, secondo periodo, DL n. 331/93, hanno effettuato in Italia solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell'IVA;</p>
	<p>I sogetti che hanno esercitato l'opzione per l'applicazione delle disposizioni recate dalla L. 398/1991 (regime speciale delle associazioni sportive dilettantistiche) esonerati da tutti gli adempimenti IVA per tutti i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;</p>
	<p>I sogetti domiciliati o residenti fuori dalla Comunità europea non identificati in ambito comunitario, che si sono identificati ai fini IVA in Italia per l'assolvimento degli adempimenti relativi ai servizi resi tramite mezzi elettronici a committenti non soggetti passivi d'imposta domiciliati o residenti in Italia o in altro Stato membro;</p>
	<p>I soggetti di cui all'art. 74 del TUIR, ossia:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ gli organi e le amministrazioni dello Stato; ◆ i comuni; ◆ i consorzi tra enti locali; ◆ le associazioni e gli enti gestori di demani collettivi; ◆ le comunità montane; ◆ le province e le regioni; ◆ gli enti pubblici che svolgono funzioni statali, previdenziali, assistenziali e sanitarie, comprese le aziende sanitarie locali; ◆ gli enti privati di previdenza obbligatoria che svolgono attività previdenziali e assistenziali;
	<p>I soggetti sottoposti a procedure concorsuali;</p>
	<p>Le persone fisiche che nel 2013 hanno avuto un volume d'affari ≤ 25.000 Euro anche se tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale;</p>
	<p>I contribuenti che si avvalgono del "nuovo" regime dei minimi ex art. 27 commi 1 e 2 del DL n. 98/2011</p>
	<p>I contribuenti che presentano la dichiarazione annuale Iva entro il 28 febbraio.</p>

CONTENUTO DEL
MODELLO

Il modello di Comunicazione è formato da **3 sezioni**, oltre allo spazio riservato alla firma e all'impegno alla presentazione telematica.

Nella **sezione I**, denominata "Dati Generali", devono essere esposti:

- ◆ l'anno solare cui si riferisce la comunicazione;
- ◆ il **numero di partita Iva** del soggetto d'imposta;
- ◆ il **codice attività** del soggetto d'imposta, **svolto in via prevalente** e desunto dalla classificazione delle attività economiche Ateco 2007, vigente al momento della presentazione del modello.

L'**ultima parte della prima sezione** deve essere compilata solo nel caso in cui il dichiarante, e quindi colui che sottoscrive la dichiarazione, sia un soggetto diverso dal contribuente cui si riferisce la comunicazione.

Nella **sezione II**, "Dati relativi alle operazioni effettuate", va riportato l'ammontare delle **operazioni effettuate nel 2013**, al netto dell'Iva, soggette a registrazione, indipendentemente dalle modalità di liquidazione.

In corrispondenza del **rigo CD1** si indica:

- ◆ al **campo 1** il **totale** delle **operazioni attive**, al netto dell'Iva, interne, intracomunitarie e di esportazione **comprese le operazioni ad esigibilità differita**, rilevanti ai fini IV), annotate nel registro delle fatture emesse o in quello dei corrispettivi o comunque soggette a registrazione, ad esclusione di quelle esenti, per le quali il contribuente abbia optato per la dispensa dagli adempimenti ai sensi dell'art. 36-bis.

Devono essere comprese in questo campo **anche le operazioni non soggette ad Iva per carenza del presupposto territoriale** di cui agli articoli da 7 a 7-septies del d.P.R. n. 633 del 1972 per le quali è obbligatoria l'emissione della fattura in base alle disposizioni contenute nell'art. 21, comma 6-bis, D.p.r. 633/72.

- ◆ al **campo 2** gli importi relativi ad **operazioni non imponibili** ex artt. 8, 8-bis, 9 ecc ... già incluse al campo 1;
- ◆ al **campo 3** gli importi relativi ad **operazioni esenti** già incluse al campo 1;
- ◆ al **campo 4** le **cessioni UE di beni** ex art. 41 del D.L. 331/93 già incluse al campo 1, mentre non devono essere indicati gli acquisti intracomunitari;
- ◆ al **campo 5** le **cessioni di beni strumentali** già ricomprese nei campi precedenti.

Al **rigo CD2** vanno riportate le operazioni passive, e in particolare:

- ◆ al **campo 1** il **totale**, al netto dell'Iva, **acquisti e delle importazioni**, rilevanti ai fini dell'imposta, **compresi gli acquisti ad esigibilità differita**, relativi a beni e servizi risultanti dalle fatture e dalle bollette doganali di importazione, annotate o soggette a registrazione nell'anno di riferimento sul registro degli acquisti (di cui all'art. 25 del DPR 633/72) o su altri registri previsti dalle disposizioni riguardanti particolari regimi
- ◆ al **campo 2** gli **acquisti non imponibili** già compresi nel campo 1, esclusi gli acquisti intracomunitari non imponibili che vanno indicati al campo 4;
- ◆ al **campo 3** gli **acquisti esenti**, le importazioni non soggette ad Iva e le importazioni di oro da investimenti, già indicati al campo 1. Non vanno esposti gli acquisti intracomunitari esenti, che vanno indicati al campo 4;

	<ul style="list-style-type: none"> ◆ al campo 4 gli acquisti intracomunitari di beni già compresi nel campo 1; ◆ al campo 5 gli acquisti di beni strumentali già indicati nei campi precedenti. <p>Al rigo CD3 va indicato l'ammontare delle importazioni per le quali l'Iva non è stata versata in Dogana, ma assolta con l'annotazione della bolletta doganale nel registro delle fatture emesse/corrispettivi nonché in quello degli acquisti (importazioni di materiale d'oro, semilavorati in oro e argento puro, rottami e altri materiali di recupero).</p> <p>Nella sezione III intitolata "Determinazione dell'Iva dovuta o a credito", si indicano:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ al rigo CD4 l'Iva esigibile relativa alle operazioni effettuate nel periodo d'imposta di riferimento, per le quali si è verificata l'esigibilità, ovvero relativa alle operazioni effettuate in precedenza per le quali l'imposta è divenuta esigibile nel periodo di competenza; ◆ al rigo CD5 l'Iva detraibile relativa agli acquisti registrati per i quali viene esercitato il diritto alla detrazione nel periodo di riferimento; ◆ al rigo CD6 l'Iva dovuta (campo 1) risultante dalla differenza tra gli importi indicati ai rigi CD4 e CD5, o a credito (campo 2) risultante dalla differenza tra gli importi indicati ai rigi CD5 e CD4. <p>Gli importi da riportare nel modello di Comunicazione devono essere espressi in unità di euro, arrotondando l'importo per eccesso, se la frazione decimale è \geq a 50 centesimi, o per difetto in caso contrario.</p>
TERMINI PER L'INVIO	<p>La comunicazione annuale dati IVA 2014 relativa al periodo d'imposta 2013 deve essere inviata telematicamente entro il 28.02.2014:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ direttamente dal contribuente attraverso il servizio: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Entratel; ✓ Fisconline; ◆ tramite intermediari abilitati. <p>È esclusa ogni altra modalità di presentazione.</p>
SANZIONI	<p>Non avendo natura dichiarativa l'omissione della comunicazione ovvero l'invio della stessa con dati incompleti o errati, comporta l'applicazione della sanzione da € 258 a € 2.065.</p> <p>In caso di dati incompleti o inesatti riportati nella comunicazione IVA, non è possibile la loro integrazione o rettifica ricorrendo all'istituto del ravvedimento operoso: i dati corretti dovranno essere riportati in sede di dichiarazione annuale IVA.</p>
OBBLIGHI PER L'INTERMEDIARIO	<p>rilasciare al dichiarante, contestualmente alla ricezione della comunicazione o dell'assunzione dell'incarico per la sua predisposizione, l'impegno a presentare in via telematica, all'Agenzia delle Entrate, i dati in essa contenuti, precisando se la comunicazione gli è stata consegnata già compilata o sarà da lui predisposta. Tale impegno deve essere datato e sottoscritto dall'intermediario e dovrà essere riportato, insieme alla personale sottoscrizione ed all'indicazione del proprio codice fiscale, nello specifico riquadro "Impegno alla presentazione telematica", posto nel</p>

	frontespizio della comunicazione;
	rilasciare al dichiarante, entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione della comunicazione in via telematica, l'originale del modello di comunicazione dati IVA , i cui dati sono stati trasmessi in via telematica, unitamente a copia della comunicazione dell'Agenzia delle Entrate che ne attesta l'avvenuto ricevimento . La comunicazione di avvenuta presentazione telematica costituisce, per il dichiarante, prova di presentazione della comunicazione dati IVA;
	conservare copia delle comunicazioni trasmesse , anche su supporti informatici, per il periodo previsto dall'art. 43 D.P.R. 600/1973, ai fini dell'eventuale esibizione all'Agenzia delle Entrate in sede di controllo.

OGGETTO: La detraibilità degli interessi sui mutui ipotecari

L'art. 15, comma 1 lett. b) del Tuir prevede la **detraibilità al 19%** degli **interessi passivi pagati nel periodo d'imposta** sul contratto di mutuo per l'acquisto dell'abitazione principale, per un massimo annuale di 4.000 Euro.

In questa scheda **si riepilogano le regole generali** collegate a questa importante detrazione, che attualmente consente di recuperare annualmente un importo massimo di 760 Euro (19% di 4.000).

COME DETRARRE GLI INTERESSI SUI MUTUI IPOTECARI STIPULATI PER L'ACQUISTO DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE		
CONDIZIONI PER USUFRUIRE DELLA DETRAZIONE	1	Contratto di mutuo finalizzato all'acquisto dell'abitazione principale.
	2	Ipoteca su immobili a garanzia della somma ricevuta a mutuo.
	3	Residenza del mutuante in Italia o nell'Unione Europea.
	4	Annotazione sul documento attestante il pagamento degli interessi degli estremi dell'atto di acquisto dell'immobile
DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE	<p>L'acquisto deve avere per oggetto un immobile adibito ad abitazione principale del contribuente o di un suo familiare. Deve trattarsi di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ un'abitazione, quindi una costruzione idonea ad alloggiare singole persone o nuclei familiari, o unità catastalmente classificate (o classificabili) nelle categorie da A/1 a A/11, escluse A/10 (uffici e studi privati); ◆ dimora abituale, ossia l'abitazione in cui dimora abitualmente il contribuente o un suo familiare, compreso il coniuge separato ma non quello divorziato. 	
BENEFICIARI DELLA DETRAZIONE	La detrazione degli interessi passivi spetta all'acquirente dell'immobile, che sia anche intestatario del contratto di mutuo.	
TERMINE DI DESTINAZIONE DELL'IMMOBILE	L'immobile deve essere adibito ad abitazione principale entro 1 anno dalla data di acquisto , e quest'ultimo deve avvenire nei 12 mesi successivi o antecedenti alla data di stipula del mutuo. Superato questo termine diventa per sempre impossibile detrarre gli interessi passivi del mutuo di quell'immobile.	
SPESE DETRAIBILI ULTERIORI AGLI INTERESSI	<p>La detrazione riguarda gli interessi passivi effettivamente pagati nel periodo d'imposta, in relazione all'acquisto dell'abitazione principale, indipendentemente dalla data di scadenza della rata del mutuo.</p> <p>Oltre agli interessi passivi possono essere detratte anche queste spese:</p>	
	RELATIVE AL	Tali spese sono detraibili direttamente, nell'anno in cui sono

		state sostenute:
	MUTUO	1 Parcella notaio per l'atto di mutuo
		2 Oneri fiscali inclusi nella parcella del notaio (iscrizione cancellazione ipoteca)
		3 Commissioni bancarie
		4 Spese di istruttoria e perizia
		5 Somme per variazioni di cambio per mutui stipulati in valuta estera
SE IL MUTUO È DI IMPORTO SUPERIORE AL COSTO DELL'ABITAZIONE	<p>Se il mutuo eccede il costo sostenuto per l'acquisto dell'immobile, gli interessi devono essere ridotti proporzionalmente.</p> <p>Per costo di acquisto si intende quello risultante dall'atto di acquisto. Ed è comprensivo anche dei seguenti oneri accessori:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ onorario del notaio; ◆ spese di mediazione; ◆ imposte di registro e ipo-catastali; ◆ eventuali spese sostenute per autorizzazioni del Giudice Tutelare. <p>Per individuare la quota di interessi ammessa all'agevolazione bisogna applicare la seguente formula:</p> $\frac{\text{Costo complessivo acquisto immobile} \times \text{interessi pagati}}{\text{Capitale dato a mutuo}}$	
LIMITE DI DETRAZIONE	<p>Il limite di spesa detraibile è pari a 4.000 Euro. In caso di contitolarità del contratto di mutuo occorre precisare che per i mutui stipulati dal 1° gennaio 1993 il limite si riferisce complessivamente a tutti i cointestatari (mentre per i mutui stipulati fino al 31.12.1992 l'importo si riferisce a ciascun cointestatario). Questo significa che se ad esempio i due coniugi sono cointestatari del mutuo che grava sulla loro abitazione, devono calcolare la detrazione su un importo massimo ciascuno di 2.000 Euro. Se però uno dei due coniugi è fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione spetta all'altro coniuge per entrambe le quote.</p> <p>Nell'ipotesi in cui il mutuo sia intestato ad entrambi i coniugi, ma l'abitazione sia acquistata solamente da uno di essi, la detrazione spetta solo al coniuge acquirente e solo in proporzione alla sua quota (Circolare 95/E 12.05.2000).</p> <p>Nel caso opposto in cui l'acquisto dell'abitazione avviene al 50% da parte di entrambi, ma il mutuo sia stipulato da uno solo, la detrazione spetta al contraente del mutuo per tutti gli interessi pagati, e non solo al 50% (Circolare 17/E 18.05.2006).</p>	
DECADENZA DELLA DETRAZIONE	<p>La possibilità di detrarre gli interessi passivi viene meno a partire dall'anno successivo in cui l'abitazione non è più utilizzata come dimora abituale. La detrazione però non si perde se il contribuente:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ non adibisce ad abitazione principale l'immobile entro i termini; ◆ non utilizzi più l'immobile come abitazione principale; 	

	<p>a causa del trasferimento per motivi di lavoro, avvenuto dopo l'acquisto, anche se l'immobile viene locato.</p> <p>La detrazione non si perde nemmeno nel caso di ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari; in tale ipotesi è però richiesto che l'immobile non sia locato.</p>
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA	<p>Per beneficiare della detrazione occorre conservare:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ contratto di mutuo;◆ atto di compravendita dell'immobile e documentazione per gli oneri accessori;◆ quietanze di pagamento degli interessi passivi. <p>Potrebbe essere necessario presentare un'autocertificazione se il contribuente ha la dimora abituale diversa dalla residenza</p>

LE PRINCIPALI NOVITA' DEL MODELLO 730/2014

INTRODUZIONE

Con il **provvedimento** del direttore dell'Agenzia delle Entrate **del 15 gennaio 2014** è stato approvato il **modello 730/2014**, che consente di dichiarare i **redditi percepiti nel 2013** da lavoratori dipendenti e assimilati.

Numerose sono le **novità** di quest'anno, tra cui:

- ◆ la possibilità di presentare il modello **anche per i contribuenti privi di sostituto d'imposta**;
- ◆ l'**aumento** delle **detrazioni per figli a carico**;
- ◆ la **riduzione** dell'aliquota dell'imposta sostitutiva per la **cedolare secca** in caso di locazione a canone concordato;
- ◆ la **stretta sulla detrazione Irpef del 19% per i premi di assicurazione sulla vita** e contro gli infortuni;
- ◆ l'**aumento dal 55% al 65% della detrazione Irpef** per le spese sostenute **dal 6 giugno al 31 dicembre 2013** per il **risparmio energetico dell'edificio**.

INDICE DELLE DOMANDE

1. Un **lavoratore dipendente senza sostituto d'imposta** può presentare il modello 730?
2. A quanto ammontano le **detrazioni per i figli a carico** per il periodo d'imposta 2013?
3. Per il calcolo del **reddito dei terreni**, qual è la **rivalutazione** applicata dal soggetto che presta l'assistenza fiscale?
4. Gli **immobili ad uso abitativo non locati** contribuiscono a formare reddito imponibile?
5. Qual è l'**aliquota** dell'imposta sostitutiva in caso di opzione per la **cedolare secca** sugli affitti?
6. In **assenza di opzione per la cedolare secca sugli affitti**, quale tassazione si applica?
7. E' prevista anche per il periodo d'imposta 2013 la **detassazione dei premi di produttività**?
8. Qual è la **detrazione** prevista per i **premi di assicurazione**?
9. E' possibile portare in **detrazione** le **erogazioni liberali a favore delle istituzioni di alta formazione**?
10. E' possibile portare in **detrazione** le **erogazioni liberali a favore delle Onlus**?
11. E' possibile portare in **deduzione**, negli anni successivi a quello di restituzione, le **somme assoggettate a tassazione negli anni precedenti e restituite nel 2013 dall'ente** che le ha erogate?

12. In che percentuale spetta la **detrazione Irpef** delle spese sostenute nel 2013 per **interventi di ristrutturazione edilizia**?
13. In che percentuale spetta la **detrazione Irpef** delle spese sostenute nel 2013 per **interventi antisismici**?
14. E' possibile detrarre le spese sostenute per **l'acquisto di mobili** destinati all'arredo di immobili oggetto di ristrutturazione?
15. In che percentuale spetta la **detrazione** delle spese sostenute nel 2013 **per interventi di riqualificazione energetica degli edifici**?
16. E' possibile **utilizzare il credito Irpef risultante dal modello 730/2014 in compensazione di altre imposte** ?

DOMANDE E RISPOSTE

D.1 UN LAVORATORE DIPENDENTE SENZA SOSTITUTO D'IMPOSTA PUÒ PRESENTARE IL MODELLO 730?

R.1 Da quest'anno (modello 730/2014 - redditi 2013) possono presentare il modello 730 anche i contribuenti che nel 2013 hanno percepito redditi di lavoro dipendente, redditi di pensione e/o alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente [di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a), c), c-bis), d), g), escluse le indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, i) e l), del TUIR], **e nel 2014 non hanno un sostituto d'imposta che possa effettuare il conguaglio** (ad esempio, hanno perso il lavoro).

In tal caso, il modello 730 va presentato a un Caf - dipendenti o a un professionista abilitato e **nel riquadro "Dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio" va barrata la casella "Mod. 730 dipendenti senza sostituto"**.

E' proprio questa una delle più importanti novità del modello dichiarativo di quest'anno.

DATI DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA CHE EFFETTUERA IL CONGUAGLIO <small>Dichiarazione congiunta: compilare solo nel modello del dichiarante</small>									
COGNOME e NOME o DENOMINAZIONE			CODICE FISCALE			COMUNE			
PROV.	TIPOLOGIA (Via, piazza, ecc.)		INDIRIZZO			NUM. CIVICO	C.A.P.		
FRAZIONE			NUMERO DI TELEFONO / FAX		INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA			CODICE SEDE	
MOD. 730 DIPENDENTI SENZA SOSTITUTO									
<input checked="" type="checkbox"/>									

Si ricorda che, finora, il lavoratore dipendente che si trovava privo di sostituto d'imposta in grado di effettuare il conguaglio, non poteva presentare il modello 730, ma doveva presentare necessariamente il modello UNICO PF.

Quest'ultimo modello, però, a differenza del modello 730, non consente di ottenere subito il rimborso di un eventuale credito d'imposta, ma consente solo di:

- ◆ riportare il credito d'imposta alla prossima dichiarazione;
- ◆ oppure, richiedere nel quadro RX il rimborso all'Amministrazione finanziaria, che tuttavia lo eroga con la dovuta tempistica.

D.2 A QUANTO AMMONTANO LE DETRAZIONI PER I FIGLI A CARICO PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2013?

R.2 SDal periodo d'imposta 2013, per effetto di quanto stabilito dalla **Legge di Stabilità 2013** (art. 1, comma 483, Legge n. 228/2012), è stato **elevato l'importo delle detrazioni d'imposta previste per i figli a carico**, che vengono calcolate da chi presta l'assistenza fiscale in relazione al reddito del contribuente. La detrazione passa, infatti:

- ◆ da 800 a **950 euro per ciascun figlio a carico di età pari o superiore a 3 anni**;
- ◆ da 900 a **1.220 euro per ciascun figlio di età inferiore a 3 anni**;

È, inoltre, stato elevato da 220 a **400 euro l'importo aggiuntivo della detrazione previsto per ogni figlio con disabilità**.

Detrazioni figli a carico fino al periodo d'imposta 2012		Detrazioni figli a carico dal periodo d'imposta 2013	
DETRAZIONE	PER	DETRAZIONE	PER
€ 800	Ciascun figlio a carico ≥ 3 anni	€ 950	Ciascun figlio a carico ≥ 3 anni
€ 1.020	Ciascun figlio a carico portatore di handicap ≥ 3 anni	€ 1.350	Ciascun figlio a carico portatore di handicap ≥ 3 anni
€ 900	Ciascun figlio < 3 anni	€ 1.220	Ciascun figlio < 3 anni
€ 1.120	Ciascun figlio < 3 anni portatore di handicap	€ 1.620	Ciascun figlio < 3 anni portatore di handicap

Si ricorda che **le detrazioni sopra indicate sono teoriche**, in quanto per determinare gli importi effettivamente spettanti occorre calcolare il rapporto tra € 95.000 diminuito del reddito, e € 95.000, e poi moltiplicarlo per la detrazione teorica. Ecco un esempio di calcolo:

$$\frac{950 \times (95.000 - \text{Reddito complessivo})}{95.000}$$

Se i figli sono più d'uno l'importo di € 95.000 deve essere aumentato di € 15.000 per ogni figlio successivo al primo. Quindi, ad esempio, nel caso di due figli il calcolo sarà:

$$\frac{950 \times (110.000 - \text{Reddito complessivo})}{110.000}$$

D.3 PER IL CALCOLO DEL REDDITO DEI TERRENI, QUAL È LA RIVALUTAZIONE APPLICATA DAL SOGGETTO CHE PRESTA L'ASSISTENZA FISCALE?

R.3 Per il calcolo del reddito dei terreni, il **soggetto che presta l'assistenza fiscale rivaluta** i redditi dominicale e agrario nelle seguenti misure:

- ◆ il **reddito dominicale** è rivalutato **dell'80%**;
- ◆ il **reddito agrario** è rivalutato **del 70%**.

Per gli anni **dal 2013 al 2015**, tuttavia, i redditi dominicale e agrario sono **ulteriormente rivalutati del 15%**, in base a quanto stabilito dall'art. 1, comma 512, della Legge n. 228/2012 (Legge di stabilità 2013). L'ulteriore rivalutazione si applica nella misura del **5%, anziché del 15%**, nel caso di terreni agricoli o non coltivati, posseduti e condotti dai **coltivatori diretti** e dagli imprenditori agricoli professionali (**IAP**) iscritti nella previdenza agricola (casella di colonna 10 barrata).

La rivalutazione dell'80% e del 70% non si applica nel caso di terreni concessi in affitto per usi agricoli, con contratti di durata non inferiore a 5 anni, a giovani imprenditori che non hanno ancora compiuto i 40 anni e che hanno la qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale (IAP).

D.4 GLI IMMOBILI AD USO ABITATIVO NON LOCATI CONTRIBUISCONO A FORMARE REDDITO IMPONIBILE?

R.4 Dall'anno 2013, il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati, se situati nello stesso Comune nel quale si trova l'immobile adibito ad abitazione principale, assoggettati all'Imu, concorre alla formazione della base imponibile dell'Irpef e delle relative addizionali nella misura del 50% (come previsto dall'art. 1, comma 717, della Legge n. 147/2013 - Legge di Stabilità 2014, già a decorrere dal 2013 e quindi già in sede di 730/2014 o Unico 2014). In pratica, per le case sfitte, situate nello stesso Comune dove si trova l'abitazione principale, il reddito sarà tassato per il 50%. In questo caso, nella **colonna 12 "Casi particolari Imu"**, va indicato il **codice 3**.

Gli **immobili ad uso abitativo non locati** sono individuati, all'interno della **colonna 2 'Utilizzo'** dei righi da B1 a B8 del modello 730/2014, dai seguenti codici:

- '2' immobile, ad uso abitativo, tenuto a disposizione oppure dato in uso gratuito (comodato) a persone diverse dai propri familiari;
- '9' immobile che non rientra in nessuno dei casi individuati con i codici da 1 a 17. Ad esempio: unità immobiliari prive di allacciamento alle reti dell'energia elettrica, acqua, gas e di fatto non utilizzate; immobile tenuto a disposizione in Italia da contribuenti che dimorano temporaneamente all'estero;
- '10' abitazione o pertinenza data in uso gratuito a un proprio familiare a condizione che vi dimori abitualmente;
- '15' immobile situato nella regione Abruzzo dato in comodato a persone residenti o con dimora abituale nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, le cui abitazioni principali sono state distrutte o dichiarate inagibili;

QUADRO B REDDITI DEI FABBRICATI E ALTRI DATI											
SEZIONE I - REDDITI DEI FABBRICATI											
1	2	3 POSSESSO		5 CODICE CANONE	6 CANONE DI LOCAZIONE	7 CASI PARTICOLARI	8 CONTINUAZIONE (stesso immobile rigo precedente)	9 CODICE COMUNE	10 IMU DOVUTA PER IL 2013	11 CEDOLARE SECCA	12 CASI PARTICOLARI IMU
		GIORNI	4 %								
B1											3

D.5 QUAL È L'ALIQUOTA DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA IN CASO DI OPZIONE PER LA CEDOLARE SECCA SUGLI AFFITTI?

R.5 La base imponibile della cedolare secca è costituita dal **canone di locazione annuo stabilito dalle parti**, al quale si applica:

- ◆ un'aliquota del **21%** per i contratti disciplinati dal codice civile o a **canone libero**;
- ◆ un'aliquota agevolata del **15%** per i contratti di locazione a **canone concordato** (è questa un'altra novità di quest'anno introdotta dall'**art. 4 del D.L. n. 102/2013**, in quanto fino al 2012 si applicava l'aliquota del 19%).

D.6 IN ASSENZA DI OPZIONE PER LA CEDOLARE SECCA SUGLI AFFITTI, QUALE TASSAZIONE SI APPLICA?

R.6 In caso di assenza di opzione per la cedolare secca sugli affitti, si applica la **tassazione ordinaria**, per la quale comunque è prevista una **deduzione forfetaria del canone di locazione**. Da quest'anno (modello 730/2014), tuttavia, tale deduzione forfetaria è stata ridotta **dal 15% al 5%** (art. 4, comma 74, Legge n. 92/2012, Legge Fornero).

Nella **colonna 5 (Codice canone)** della **sezione I del quadro B del modello 730/2014** andrà indicato il **codice 1**, che sta ad indicare appunto il **95% del canone** nel caso di applicazione della tassazione ordinaria:

QUADRO B REDDITI DEI FABBRICATI E ALTRI DATI												
SEZIONE I - REDDITI DEI FABBRICATI												
1	RENDITA	2	POSSESSO		5	6	7	8	9	10	11	12
			3	GIORNI								
B1	,00				1	,00		<input type="checkbox"/>		,00		

D.7 E' PREVISTA ANCHE PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2013 LA DETASSAZIONE DEI PREMI DI PRODUTTIVITÀ?

R.7 Sì. Infatti, nel Quadro C relativo ai redditi di lavoro dipendente, il **rigo C4** tiene conto della **proroga** della **detassazione** prevista sulle somme percepite per **incremento della produttività** da parte dei **lavoratori dipendenti del settore privato**, titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato (art. 1, commi 481 e 482, Legge n. 228/2012 - Legge di Stabilità 2013 e D.p.c.m. 22.01.2013).

In particolare, l'agevolazione per il 2013 sussiste **se, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2013**, il lavoratore ha percepito **compensi per incrementi della produttività** che sono stati **assoggettati** dal datore di lavoro **ad imposta sostitutiva del 10%**, entro i limiti di **€ 2.500**, oppure sono stati assoggettati a tassazione ordinaria a seguito di espressa richiesta da parte del lavoratore oppure perché la tassazione ordinaria è più favorevole.

Per fruire della detassazione dei premi di produttività, il dipendente deve aver conseguito **nel 2012 un reddito di lavoro dipendente non superiore a € 40.000**.

Somme per incremento della produttività (compilare solo nei casi previsti nelle istruzioni)											
C4	Somme tassazione ordinaria	1	Somme imposta sostitutiva	2	Ritenute imposta sostitutiva	3	Importi art. 51, comma 6 Tuir			Tassazione ordinaria	Tassazione sostitutiva
							Non imponibili	4	Non imponibili imposta sostitutiva		
	,00		,00		,00		,00		,00		

D.8 QUAL È LA DETRAZIONE PREVISTA PER I PREMI DI ASSICURAZIONE?

R.8 All'interno del Quadro E sono state inserite diverse novità. Una di queste è la riduzione dell'importo complessivo massimo sul quale calcolare la **detrazione del 19% dei premi di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni (righe da E8 a E12, codice 12)**. Per effetto di quanto stabilito dall'art. 12 del D.L. n. 102/2013 a copertura della cancellazione della prima rata dell'IMU per alcuni immobili, infatti, è stata prevista la **riduzione** graduale del **teito massimo di spesa detraibile** per le polizze vita e infortuni stipulate o rinnovate dopo il 2000, che **passa dai precedenti € 1.291,14 a € 630 per il 2013**. Tale tetto scenderà ulteriormente **a € 530 a partire dal periodo d'imposta 2014**. Le stesse soglie sono valide anche per le assicurazioni vita e infortuni stipulati o rinnovati entro il 31.12.2000:

LIMITE DI SPESA DETRAIBILE PER I PREMI ASSICURATIVI		
ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014 E SUCCESSIVI
€ 1.291,14	€ 630,00	€ 530,00
€ 245,32 di detrazione	€ 119,7 Euro di detrazione	€ 100,7 di detrazione

QUADRO E ONERI E SPESE			
SEZIONE I - SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE D'IMPOSTA DEL 19% o 24%			
Spese patologie esenti		SPESE SANITARIE	
E1	SPESE SANITARIE	1	2
		Rateazione (barrare la casella)	
E2	SPESE SANITARIE PATOLOGIE ESENTI PER FAMILIARI NON A CARICO		
E3	SPESE SANITARIE PER DISABILI		
E4	SPESE VEICOLI PER DISABILI	Numero rata	
E5	SPESE PER L'ACQUISTO DI CANI GUIDA		
E6	SPESE SANITARIE RATEIZZATE IN PRECEDENZA		
E7	INTERESSI PER MUTUI IPOTECARI PER L'ACQUISTO DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE		
E8	ALTRE SPESE	vedì elenco Codici spesa nella Tabella delle istruzioni	12
E9	ALTRE SPESE		
E10	ALTRE SPESE		
E11	ALTRE SPESE		
E12	ALTRE SPESE		

premi assicurativi

importo massimo su verrà calcolata la detrazione Irpef del 19%

D.9 E' POSSIBILE PORTARE IN DETRAZIONE LE EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DELLE ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE?

R.9 Sì. Dal periodo d'imposta 2013, la **detrazione Irpef del 19%** prevista per le **erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici** di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro,

finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa, è stata **estesa anche alle erogazioni a favore delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle università e alle erogazioni finalizzate all'innovazione universitaria (art. 10, comma 3, D.L. n. 104/2013 - Decreto istruzione)**. Tali erogazioni devono essere indicate nei **rigli da E8 a E12** col **codice 31**:

QUADRO E ONERI E SPESE					
SEZIONE I - SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE D'IMPOSTA DEL 19% o 24%					
		Spese patologie esenti		SPESE SANITARIE	
E1	SPESE SANITARIE	1	z	E7	INTERESSI PER MUTUI IPOTECARI PER L'ACQUISTO DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE
			Rateazione (barrare la casella)		
E2	SPESE SANITARIE PATOLOGIE ESENTI PER FAMILIARI NON A CARICO			E8	ALTRE SPESE
					vedì elenco Codici spesa nella Tabella delle istruzioni
					CODICE SPESA
					31

D.10 E' POSSIBILE PORTARE IN DETRAZIONE LE EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DELLE ONLUS?

R.10 Sì. Tra l'altro, dal periodo d'imposta 2013, le **detrazioni Irpef del 19%** relative alle **erogazioni liberali a favore delle ONLUS** (per importi erogati non superiori a **€ 2.065 annui**) e alle **erogazioni liberali a favore di partiti e movimenti politici** (per importi erogati compresi **fra € 50 e € 10.000 annui**) sono state **elevate al 24%** (artt. 7 e 15, Legge n. 96/2012). L'importo di tali erogazioni liberali deve essere indicato nei **rigli da E8 a E12**, rispettivamente coi **codici 41 e 42**:

QUADRO E ONERI E SPESE					
SEZIONE I - SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE D'IMPOSTA DEL 19% o 24%					
		Spese patologie esenti		SPESE SANITARIE	
E1	SPESE SANITARIE	1	z	E7	INTERESSI PER MUTUI IPOTECARI PER L'ACQUISTO DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE
			Rateazione (barrare la casella)		
E2	SPESE SANITARIE PATOLOGIE ESENTI PER FAMILIARI NON A CARICO			E8	ALTRE SPESE
					vedì elenco Codici spesa nella Tabella delle istruzioni
					CODICE SPESA
					41

41 - erogazioni liberali a favore delle **ONLUS**
42 - erogazioni liberali a favore di **partiti e movimenti politici**
(detrazione Irpef 24%)

D.11 E' POSSIBILE PORTARE IN DEDUZIONE, NEGLI ANNI SUCCESSIVI A QUELLO DI RESTITUZIONE, LE SOMME ASSOGGETTATE A TASSAZIONE NEGLI ANNI PRECEDENTI E RESTITUITE NEL 2013 DALL'ENTE CHE LE HA EROGATE?

R.11 Sì. Con riferimento alle **somme assoggettate a tassazione in anni precedenti e restituite nel 2013 all'ente che le ha erogate**, l'ammontare non dedotto nell'anno di restituzione può essere **portato in deduzione dal reddito complessivo degli anni successivi** (art. 1, comma 174, Legge n. 147/2014 - Legge di Stabilità 2014).
 Nel modello 730/2014 è possibile indicare l'importo al **rigo E26** con il **codice '5'**. In **alternativa**, è possibile **chiedere il rimborso** dell'imposta corrispondente all'importo non dedotto.

Può trattarsi, oltre che dei redditi di lavoro dipendente, anche di compensi di lavoro autonomo professionale, di redditi diversi (lavoro autonomo occasionale o altro).

E26	ALTRI ONERI DEDUCIBILI	CODICE		
		1	2	
		5		,00

D.12 IN CHE PERCENTUALE SPETTA LA DETRAZIONE IRPEF DELLE SPESE SOSTENUTE NEL 2013 PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA?

R.12 Il modello 730/2014 recepisce l'**aumento della detrazione Irpef (dal 36% al 50%) e del limite di spesa (da € 48.000 a € 96.000)** per le **spese di ristrutturazione e di recupero edilizio** sostenute durante **tutto l'anno 2013**, e non più solo fino al 30.06.2013 (proroga stabilita dal Decreto energia - D.L. n. 63/2013, poi ulteriormente "allungata" dalla Legge di Stabilità 2014 anche alle spese sostenute nel 2014).

Si ricorda che la detrazione interessa solo le unità immobiliari residenziali (di qualsiasi categoria catastale) e le relative pertinenze e il beneficio dell'agevolazione è ammesso in **10 rate annuali** di pari importo.

DETRAZIONE IRPEF INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO 2013			
ALIQUOTA DI DETRAZIONE	PERIODO DI SOSTENIMENTO DELLA SPESA	LIMITE MASSIMO DI SPESA	RIPARTIZIONE DETRAZIONE
50%	01.01.2013 - 31.12.2013	€ 96.000	10 anni

Le spese per le quali si può fruire di questa detrazione sono, in sintesi, le seguenti:

L'importo della spesa sostenuta nel 2013 va indicata nel modello 730/2014 all'interno della **sezione III - A del quadro E, righe da E41 a E44:**

SEZIONE III A - SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO (DETRAZIONE DEL 36%, 41%, 50% o 65%)													
	ANNO			CODICE FISCALE	Interventi particolari	SITUAZIONI PARTICOLARI			NUMERO RATA			IMPORTO SPESA	N. d'ordine immobile
	2006/2012/2013-antisismico	2013-antisismico				Codice	Anno	Rideterminazione rate	3	5	10		
E41	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10		10
E42												,00	
E43												,00	
E44												,00	

D.13 IN CHE PERCENTUALE SPETTA LA DETRAZIONE IRPEF DELLE SPESE SOSTENUTE NEL 2013 PER INTERVENTI ANTISISMICI?

R.13 La **sezione III - A del quadro E** accoglie, oltre alle spese sostenute per interventi di ristrutturazione edilizia e di recupero del patrimonio edilizio, **anche le spese sostenute per gli interventi antisismici.**

Si tratta di un'altra novità di quest'anno. Occorre, infatti, ricordare che il **D.L. n. 63/2013** (Decreto energia) ha riconosciuto una **detrazione Irpef** pari al **65%** fino ad un ammontare complessivo di **spesa non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare**, per le spese sostenute **dal 4 agosto al 31 dicembre 2013** per gli interventi relativi all'adozione di **misure antisismiche** e all'esecuzione di opere per la **messa in sicurezza statica** di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera i, del TUIR (agevolazione poi prorogata nella medesima misura anche per il 2014 dalla Legge di Stabilità 2014).

Le procedure autorizzatorie di tali interventi devono essere state attivate dopo il 4 agosto 2013 e gli interventi devono riguardare costruzioni adibite ad **abitazione principale** (nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente) **o adibite ad attività produttive**, ricadenti nelle **zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2)** di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003¹.

DETRAZIONE IRPEF INTERVENTI ANTISISMICI - Anno 2013			
ALIQUOTA DI DETRAZIONE	PERIODO DI SOSTENIMENTO DELLA SPESA	LIMITE MASSIMO DI SPESA	RIPARTIZIONE DETRAZIONE
65%	04.08.2013 - 31.12.2013	€ 96.000	10 anni

Per fruire di questa maggiore percentuale di detrazione (65% in luogo del 50%) è necessario indicare il **codice '4'** nella **colonna 2 dei righi da E41 a E44:**

SEZIONE III A - SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO (DETRAZIONE DEL 36%, 41%, 50% o 65%)											
	ANNO	CODICE FISCALE	Interventi particolari	SITUAZIONI PARTICOLARI			NUMERO RATA			IMPORTO SPESA	N. d'ordine immobile
				Codice	Anno	Rideterminazione rate	3	5	10		
E41	2006/2012/ 2013-antisismici 4										,00
E42											,00
E43											,00
E44											,00

¹ Pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003.

D.14 E' POSSIBILE DETRARRE LE SPESE SOSTENUTE PER L'ACQUISTO DI MOBILI DESTINATI ALL'ARREDO DI IMMOBILI OGGETTO DI RISTRUTTURAZIONE?

R.14 Sì. Per i **contribuenti che fruiscono della detrazione IRPEF per le spese di ristrutturazione** di un immobile, il D.L. n. 63/2013 ha riconosciuto un'**ulteriore detrazione IRPEF del 50%** sulle spese documentate sostenute per l'**acquisto di mobili** finalizzati all'**arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione**, nonché di **grandi elettrodomestici nuovi** rientranti nella categoria **A+ (A per i forni)**. (agevolazione poi prorogata anche per l'anno 2014 dalla Legge di Stabilità 2014).

L'agevolazione spetta fino ad un **importo massimo di spesa di € 10.000**, quindi, l'importo massimo della **detrazione** è di **€ 5.000**. Anche quest'ulteriore detrazione è ripartibile in dichiarazione dei redditi in **10 rate annuali di pari importo** e deve essere suddivisa tra gli aventi diritto.

La detrazione spetta **solo se sono state sostenute spese dal 26 giugno 2012 per interventi di recupero del patrimonio edilizio**.

Nel caso di interventi effettuati sulle parti comuni condominiali è ammessa la detrazione solo per gli acquisti dei beni agevolati finalizzati all'arredo delle parti comuni (ad esempio, guardiole, appartamento del portiere).

DETRAZIONE IRPEF ACQUISTO MOBILI ED ELETTRODOMESTICI CLASSE A+ (A per i forni) per L'ARREDO DELL'IMMOBILE OGGETTO DI RISTRUTTURAZIONE - Anno 2013 -			
ALIQUOTA DI DETRAZIONE	PERIODO DI SOSTENIMENTO DELLA SPESA	LIMITE MASSIMO DI SPESA	RIPARTIZIONE DETRAZIONE
50%	06.06.2013 - 31.12.2013	€ 10.000	10 anni

La spesa sostenuta per tali mobili ed elettrodomestici va indicata nel modello 730/2014 all'interno della **sezione III - C del quadro E, rigo E57**. Il rigo è composto da due colonne (in ciascuna colonna, va inserito l'importo di spesa per i mobili per ciascuna unità abitativa oggetto di ristrutturazione).

SEZIONE III C - SPESE PER L'ARREDO DEGLI IMMOBILI RISTRUTTURATI (DETRAZIONE DEL 50%)			
		SPESE ARREDO IMMOBILE	SPESE ARREDO IMMOBILE
		1	2
E57	SPESE ARREDO IMMOBILI RISTRUTTURATI		
		,00	,00

D.15 IN CHE PERCENTUALE SPETTA LA DETRAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE NEL 2013 PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI?

R.15 La **sezione IV** del Quadro E tiene conto dell'**aumento dal 55% al 65%** della misura **della detrazione Irpef (e Ires)** per le **spese sostenute dal 6 giugno 2013** per interventi di riqualificazione energetica e finalizzati al **risparmio energetico** dell'edificio (D.L. n. 63/2013). Pertanto, per l'anno 2013, tale detrazione spetta nelle seguenti misure:

DETRAZIONE 55% - 65% INTERVENTI PER IL RISPARMIO ENERGETICO			
- Anno 2013 -			
ALIQUOTA DI DETRAZIONE	PERIODO DI SOSTENIMENTO DELLA SPESA	LIMITE MASSIMO DI SPESA	RIPARTIZIONE DETRAZIONE
55%	01.01.2013 - 05.06.2013	Quello previsto per ciascuna tipologia di spesa	10 anni
65%	06.06.2013 - 31.12.2013		10 anni

Gli interventi per i quali trova applicazione l'agevolazione fiscale in esame sono, nello specifico, quelli definiti con il **decreto attuativo del 19 febbraio 2007, come modificato dal decreto 7 aprile 2008**.

Considerato che per il periodo d'imposta 2013 è prevista una doppia percentuale di detrazione (55% per le spese sostenute fino al 05.06.2013 e 65% per quelle sostenute dal 06.06.2013), è stata inserita, all'interno della sezione IV del quadro E, la **colonna 3 "Periodo 2013"**, in cui andrà indicato:

- ◆ il codice '1', in caso di **spese sostenute dal 1° gennaio al 5 giugno 2013 (detrazione del 55%)**;
- ◆ il codice '2', in caso di **spese sostenute dal 6 giugno al 31 dicembre 2013 (detrazione del 65%)**.

SEZIONE IV - SPESE PER INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO (DETRAZIONE DEL 55% o 65%)									
	TIPO INTERVENTO	ANNO	PERIODO 2013	CASI PARTICOLARI	PERIODO 2008 Rideterminazione rate	RATEAZIONE	NUMERO RATA	IMPORTO SPESA	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
E61									,00
E62									,00
E63									,00

D.16 E' POSSIBILE UTILIZZARE IL CREDITO IRPEF RISULTANTE DAL MODELLO 730/2014 IN COMPENSAZIONE DI ALTRE IMPOSTE ?

R.16 Da quest'anno è **possibile utilizzare (in tutto o in parte) il credito che risulta dal modello 730**, mediante la **compensazione** nel modello F24, **per pagare oltre che l'Imu** dovuta per l'anno 2014, **anche le altre imposte** che possono essere versate con il modello F24 (Legge di stabilità 2014, art. 1., comma 617).

A tal fine, deve essere compilato il **quadro I**:

QUADRO I IMPOSTE DA COMPENSARE	
1	<p>Indicare l'importo delle imposte da versare con il Mod. F24 utilizzando in compensazione il credito che risulta dal Mod. 730</p> <p style="text-align: right;">,00</p>
oppure	2
	<p>Barrare la casella per utilizzare in compensazione con il Mod. F24 l'intero credito che risulta dal Mod. 730 (che quindi non sarà rimborsato dal sostituto d'imposta)</p> <p style="text-align: right;"><input type="checkbox"/></p>

In conseguenza di questa scelta, il contribuente, nel mese di luglio o agosto, non otterrà il rimborso corrispondente alla parte del credito che ha chiesto di compensare per pagare le altre imposte.

Per utilizzare in compensazione il credito che risulta dal 730, il contribuente deve compilare e presentare alla banca o all'ufficio postale il modello di pagamento F24 anche se, per effetto della compensazione eseguita, il saldo finale è uguale a zero.

Il quadro I può essere compilato anche nel caso di modello 730 presentato dai lavoratori dipendenti privi di un sostituto d'imposta che possa effettuare il conguaglio.

Si precisa che, **da quest'anno, per utilizzare in compensazione un credito di importo superiore a 15.000 euro è necessario** richiedere l'apposizione del **visto di conformità** (Legge di stabilità 2014, art. 1, comma 574).

PRASSI DELLA SETTIMANA

Nelle ultime due settimane, non sono state pubblicate Circolari da parte dell'Agenzia delle Entrate.

LE RISOLUZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Risoluzione n. 16/E del 4 Febbraio 2014

L'Agenzia, dopo aver approvato, con provvedimento del 31 gennaio 2014, il nuovo **modello "F24 Crediti PP.AA"**, che permette ai contribuenti che vantano **crediti certificati verso la Pubblica amministrazione di utilizzare tali somme in compensazione** e pagare i debiti derivanti da istituti definatori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso, **istituisce il codice tributo "PPAA", da utilizzare a tal fine.**

Risoluzione n. 17/E del 6 Febbraio 2014

L'Agenzia istituisce due nuove **causali contributo** per permettere il versamento, tramite il modello F24, dei **contributi associativi dovuti dagli iscritti ai Consigli provinciali** che hanno aderito alla convenzione stipulata il 17 febbraio 2011 tra l'Agenzia delle Entrate ed il Consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro. Si tratta delle **causali contributo "SP00" e "BL00" per gli iscritti ai Consigli provinciali**, rispettivamente, **di La Spezia e di Belluno.**

Risoluzione n. 18/E del 6 Febbraio 2014

L'Agenzia **sopprime**, su richiesta dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, **i codici tributo "2801"** ("*quota accise benzine riservate alle regioni a statuto ordinario*") e **"2837"** ("*accisa sul gasolio per uso autotrazione immesso in consumo nel territorio nazionale, spettante alle regioni a statuto ordinario, legge n. 224/2007, art. 1, c. 298*"), istituiti, rispettivamente, con le precedenti Risoluzioni n. 22/E/2001 e n. 19/E/2008. La **soppressione** dei codici tributo sarà **operativa dal prossimo 13**

febbraio.

I COMUNICATI STAMPA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

-
- Comunicato stampa del **31 Gennaio 2014** L'Agenzia informa della pubblicazione di un provvedimento con cui è stato approvato il **nuovo modello F24 Crediti PP.AA.** per l'utilizzo in **compensazione dei crediti certificati verso la Pa per pagare i debiti derivanti dagli istituti definatori** della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso.
-
- Comunicato stampa del **31 Gennaio 2014** L'Agenzia informa che, con la **pubblicazione** anche dei modelli dichiarativi **UNICO SC 2014, UNICO SP 2014, UNICO PF 2014, UNICO ENC 2014, CUD/2014 e 730/2014**, sono ora disponibili tutti i modelli dichiarativi 2014 in versione definitiva.
-
- Comunicato stampa del **4 Febbraio 2014** L'Agenzia rende noto che, con la Risoluzione n. 16/E/2014, è stato istituito il **codice tributo** per la **compensazione dei crediti certificati verso la Pubblica amministrazione con i debiti derivanti da istituti definatori** della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso.
-

SCADENZARIO

LO SCADENZARIO BISETTIMANALE DAL 07.02.2014 AL 21.02.2014

Lunedì 17 Febbraio 2014	Emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese solare precedente e risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti contraenti
Lunedì 17 Febbraio 2014	Registrazione delle operazioni effettuate nel mese solare precedente dai soggetti esercenti il commercio al minuto e assimilati
Lunedì 17 Febbraio 2014	Annotazione dell'ammontare dei corrispettivi percepiti da parte delle associazioni sportive dilettantistiche nell'esercizio di attività commerciali con riferimento al mese precedente
Lunedì 17 Febbraio 2014	Termine per il versamento dell' IVA dovuta per il mese precedente per i contribuenti IVA mensili
Lunedì 17 Febbraio 2014	Termine per il versamento dell' IVA dovuta per il secondo mese precedente per i contribuenti IVA mensili che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità a terzi optando per il regime previsto dall'art. 1, comma 3, DPR 100/98
Lunedì 17 Febbraio 2014	Liquidazione e versamento dell'IVA dovuta per il 4° trimestre 2013 (al netto dell'acconto versato) da parte dei contribuenti IVA trimestrali "speciali" soggetti ai regimi di cui all' art. 74, commi 4 e 5, D.P.R. n. 633/1972.
Lunedì 17 Febbraio 2014	Per i contribuenti Iva mensili , termine per la presentazione della comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento ricevute per le quali le operazioni effettuate senza l'applicazione dell'Iva sono confluite nella liquidazione con scadenza 17 febbraio 2014.

Lunedì 17 Febbraio 2014	Termine per il versamento delle ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo corrisposti nel mese precedente
Lunedì 17 Febbraio 2014	Termine per il versamento delle ritenute alla fonte su provvigioni corrisposte nel mese precedente
Lunedì 17 Febbraio 2014	Termine per il versamento delle ritenute alla fonte su contributi, indennità e premi vari corrisposti nel mese precedente
Lunedì 17 Febbraio 2014	Termine per il versamento dell'addizionale regionale e comunale all'IRPEF trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente
Lunedì 17 Febbraio 2014	Termine per il versamento delle ritenute alla fonte su interessi e redditi di capitale vari corrisposti o maturati nel mese precedente
Lunedì 17 Febbraio 2014	Termine per il versamento delle ritenute alla fonte su indennità di cessazione del rapporto di agenzia o di collaborazione a progetto corrisposti nel mese precedente
Lunedì 17 Febbraio 2014	Termine per il versamento delle ritenute alla fonte su rendite derivanti da perdita di avviamento commerciale corrisposte nel mese precedente
Lunedì 17 Febbraio 2014	Termine per il versamento, da parte dei sostituti d'imposta, dell'imposta sostitutiva , dovuta a titolo di saldo (al netto dell'acconto versato), sulle rivalutazioni dei fondi per il trattamento di fine rapporto maturate nell'anno 2013 .
Lunedì 17 Febbraio 2014	Versamento ritenute previdenziali INPS operate dai datori di lavoro o committenti dei rapporti di collaborazione sulle retribuzioni/compensi corrisposti nel mese precedente

Lunedì 17 Febbraio 2014	Termine per il versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativi alle attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente
Lunedì 17 Febbraio 2014	Versamento dell' imposta sulle transazioni finanziarie ("Tobin tax") effettuate nel mese precedente (Gennaio 2014) da parte degli intermediari finanziari e dei notai che intervengono nelle operazioni, nonché da parte dei contribuenti che pongono in essere tali operazioni senza l'intervento di intermediari né di notai.
Lunedì 17 Febbraio 2014	Ultimo giorno utile per la regolarizzazione dei versamenti di imposte e ritenute non effettuati (o effettuati in misura insufficiente) entro il 16.01.2014 (ravvedimento) da parte dei contribuenti tenuti al versamento unitario di imposte e contributi
Lunedì 17 Febbraio 2014	Termine per comunicare l'intenzione di avvalersi, per l'anno 2014 , del regime previsto per le società controllanti e controllate - c.d. " liquidazione IVA di gruppo " – di cui all'art. 73, comma 3, D.P.R. n. 633/1972 e al D.M. 13.12.1979
